

Per i punti della mappa catastale, sono stabiliti i seguenti criteri per la definizione delle tolleranze planimetriche ed altimetriche:

a) le coordinate $(N'_p, -E'_p)$ di un punto P del terreno memorizzate nell'archivio informatizzato e le coordinate dello stesso punto (N_p, E_p) ricavate con operazioni topografiche sufficientemente precise e riferite ai vertici della rete geodetica di inquadramento della mappa, devono soddisfare la relazione:

$$\left[(N'_p - N_p)^2 + (E'_p - E_p)^2 \right]^{1/2} \leq T_p$$

in cui T_p è uguale a:

- 1) 0.40 m per le aree urbanizzate o di espansione urbanistica;
- 2) 0.80 m per le aree agricole in pianura o media collina;
- 3) 1.60 m per le aree agricole di alta collina o montagna;

b) la differenza tra la quota H' di un punto del terreno, memorizzata nell'archivio informatico e la quota H dello stesso punto ricavata direttamente con operazioni sufficientemente precise, deve soddisfare la seguente relazione:

$$|H' - H| \leq T_H$$

in cui T_H :

- 1) per i punti quotati isolati, è uguale a:
 - a) 0.40 m per le aree urbanizzate o di espansione urbanistica;
 - b) 0.60 m per le aree agricole di pianura o media collina;
 - c) 1.00 m per le aree agricole di alta collina o montagna;
- 2) per i punti appartenenti a curve di livello, è uguale a:
 - a) 0.60 m per aree urbanizzate o di espansione urbanistica;
 - b) 0.90 m per aree agricole di pianura e media collina;
 - c) 1.80 m per aree agricole di alta collina o montagna.